

STATO DELL'ARTE DELLA RIFORMA CARTABIA E NON SOLO

Guida alla lettura delle disposizione integrative e
correttive al D.Lgs. n. 150/2022 introdotte con il
D.Lgs. del 19 marzo 2024 n. 31

A cura dell'avv. Renato Radice – Coordinatore del Dipartimento di
diritto penale e procedura penale di Aiga Catania

Aggiornamento aprile 2024

STATO DELL'ARTE DELLA RIFORMA CARTABIA E NON SOLO

A cura dell'avv. Renato Radice – Coordinatore del Dipartimento Diritto Penale e
Procedura Penale | AIGA – sez. Catania

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2024 n. 31

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 2022, N. 150

Il progressivo e tortuoso cammino di attuazione della riforma c.d. Cartabia continua ad essere al primo posto tra le novità della giustizia penale, che oggi si presenta con alcuni “correttivi”, certamente necessari e dovuti per risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma.

Il Legislatore delegante aveva già previsto che, entro due anni decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, il Governo potesse adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1, comma 4, legge 27 settembre 2021, n. 134).

Più in particolare, la necessità degli interventi deriva dall'esigenza di coordinare e armonizzare le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 150/2022, così come di perfezionare le norme, integrandole o modificandole laddove necessario od opportuno e colmando delle lacune; infine di rendere gli istituti interessati maggiormente dalla riforma coerenti con i principi di delega, attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali.

A parte quindi diverse piccole modifiche di coordinamento ed armonizzazione del sistema, molte delle quali comunque di rilievo, gli unici interventi che incidono in modo sostanziale sono quelli sugli istituti di risoluzione della c.d. stasi del procedimento (articoli 412, 415-*bis* e 415-*ter* c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p.) e sul procedimento di sostituzione delle detentive brevi (*c.d. sentencing*), sia in primo che in secondo grado (articoli 545-*bis*, 598-*bis* e 599-*bis* c.p.p.).

DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL CODICE PENALE

È modificato l'art. 582 del codice penale, al fine di coordinarlo con le modifiche introdotte al regime di procedibilità del delitto di lesioni, e con la sopravvenuta modifica dell'articolo 583-*quater*, secondo comma, c.p. introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34: è infatti prevista la procedibilità d'ufficio per il delitto di lesioni, quando lo stesso sia compiuto a danno del personale esercente la professione sanitaria sia che si tratti di lesioni lievi sia che si tratti di lesioni gravi o gravissime, sopprimendo il riferimento all'articolo 61, numero 11-*octies*, ed inserendo il richiamo all'articolo 583-*quater*, secondo comma, primo periodo c.p.;

È modificato l'art. 635 del codice penale: al fine di omologare il regime di procedibilità di tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p., prevedendo la procedibilità a querela nelle ipotesi in cui il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede; è estesa anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall'art. 85 del D.Lgs. n. 150/2022, con la ovvia precisazione che i termini previsti dal menzionato art. 85 decorrono dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Le modifiche più importanti riguardano:

l'art. 111-bis c.p.p., ove si estende anche alla persona offesa la disposizione che consente alle parti personalmente di depositare gli atti in modalità analogica, in deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio;

l'art. 133-ter c.p.p., al fine di consentire l'abbreviazione del termine (di tre giorni) nei casi di urgenza che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza, e la data fissata per lo svolgimento dell'atto a distanza.

l'art. 304 c.p.p., al fine di coordinarlo con l'art. 554-*bis* c.p.p. che disciplina la nuova udienza predibattimentale, prevedendo la sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo.

Ciò perché sebbene la collocazione sistematica della disposizione deponga, evidentemente, per l'applicabilità anche all'udienza predibattimentale delle disposizioni che concernono la fase del giudizio (salvo che non sia diversamente stabilito), la dichiarata natura "predibattimentale" dell'udienza potrebbe far ritenere irragionevolmente sottratta la fase in cui si svolge l'udienza predibattimentale all'applicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall'articolo 304 c.p.p.: disposizione che, nell'indicare i casi di sospensione ex lege nella fase del giudizio, fa espresso riferimento al "dibattimento". L'intervento normativo sana, dunque, il difetto di coordinamento prevedendo, *alla nuova lettera b-bis*), *che i termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nella fase del giudizio, anche durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati dall'articolo 304, comma 1, lettere a) e b) c.p.p.*

l'art. 554-ter c.p.p. ove è stato inserito il richiamo all'articolo 424, commi 2, 3 e 4 c.p.p. per ovviare ad un problema di difetto di coordinamento, ed esplicitare quali siano i termini di deposito della sentenza pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale;

Anche in questo caso la modifica è imposta da un difetto di coordinamento: in assenza di un richiamo specifico all'articolo 424 c.p.p., non si comprendeva quali fossero i termini di deposito della sentenza pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale, ovvero se i termini debbano essere quelli stabiliti per la sentenza pronunciata all'esito della celebrazione del dibattimento ovvero quelli previsti dall'articolo 128 c.p.p. per la sentenza pronunciata all'esito di udienza camerale.

sull'art. 415-bis c.p.p., eliminando i commi da 5-bis a 5-quinquies, che disciplinavano un articolato *sub*-procedimento diretto a consentire/imporre al pubblico ministero un percorso volto a giustificare la mancata emissione dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini. In tale prospettiva, la facoltà per il PM di chiedere di ritardare la notifica dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* (per ragioni di tutela del segreto investigativo) viene limitata alla scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

sull'art. 415-ter c.p.p., al fine di riformulare complessivamente la disciplina della risoluzione della "stasi patologica", prevedendo il controllo da parte del giudice per le indagini

preliminari, in luogo del Procuratore generale, che viene esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti.

Viene quindi completamente riscritta la disciplina dell'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale, raccordandola con quanto ribadito, che nel caso in cui il PM non abbia esercitato l'azione penale e richiesto l'archiviazione nei termini di cui all' art. 407-bis, comma 2, c.p.p., il procuratore penale presso la Corte d'appello possa disporre l'avocazione delle indagini preliminari.

I correttivi apportati alle disposizioni che precedono dovrebbero valere a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi e dei connessi strumenti dell'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte di appello, nonché della cadenza e composizione dell'elenco da trasmettersi periodicamente a quest'ultimo da parte del procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p.

Viene integralmente riscritto l'art. 415-ter c.p.p. che, in relazione ai termini delle determinazioni del PM inerenti all'esercizio dell'azione penale, disciplina i diritti e le facoltà dell'indagato e della persona offesa, in caso di mancato esercizio dell'azione penale o di archiviazione o di deposito o di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte del PM.

l'art. 420-quater, avuto riguardo al contenuto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato; per effetto della modifica apportata al comma 4, oggi reca una diversa modulazione dei mesi di riferimento per la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo (che coincidono ora con i mesi di marzo e di ottobre, in luogo di febbraio e settembre) in modo da evitare che detta udienza possa cadere a ridosso della fine del periodo feriale;

artt. 450, 456, e 601 e 656 c.p.p., volte anche sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell'assenza quanto al decreto di giudizio immediato (art. 456 c.p.p.) ed alla presentazione dell'imputato a giudizio direttissimo (art. 450 c.p.p.), anch'essi, ovviamente, atti di *vocatio in iudicio*, quanto alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello di cui all'art. 601 c.p.p. e quanto al provvedimento di esecuzione (art. 656 c.p.p.).

Infatti, sia l'articolo 456, comma 1 (giudizio immediato), sia l'articolo 450, comma 3 (giudizio direttissimo), richiamano l'articolo 429, comma 2, c.p.p., nel quale originariamente era inserito (alla lettera f) “*l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia*”; l'inciso, tuttavia, è stato soppresso dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha dettato una nuova disciplina sull'assenza.

Il difetto di coordinamento è sanato mediante l'inserimento, in entrambe le disposizioni, dell'ulteriore requisito dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.

Infatti agli artt. 450, 456, 601 e 656 c.p.p. è inserita in modo chiaramente tassativo la causa di nullità dell'omesso avvertimento all'imputato del fatto che, non comparendo, sarà giudicato in assenza.

Inoltre, si può notare che all'articolo 456 si è ampliato il contenuto del decreto di citazione a giudizio immediato, prevedendo che contenga specifica informazione circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Sul giudizio abbreviato, appare certamente di pochissimo respiro la modifica sull'articolo 438 co. 5 c.p.p.

Basti leggere il testo interpolato: “...Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione (nel testo precedente: ai prevedibili tempi dell'istruzione) all'istruzione dibattimentale.

Si dovrebbe trattare di una modifica volta a dare maggiore effettività all'istituto, prevedendo che il giudice debba valutare l'economia processuale della scelta del rito rispetto alla maggiore complessità del dibattimento, e non solo, dunque, rispetto ai “prevedibili tempi” dell'istruzione.

Sulle pene sostitutive si registrano due importanti interventi all'art. 545 – bis c.p.p. e 58 l. 689/81.

L'obiettivo è una complessiva semplificazione, prevedendosi che, se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato – che

in ipotesi lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell'udienza di discussione, – possa direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di *sentencing*.

Il meccanismo verrà invece attivato solo quando il giudice, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione, non abbia elementi sufficienti per procedervi, o perché debba acquisire il consenso dell'imputato o ritenga il consenso espresso non attuale (per esempio, in considerazione del tempo trascorso dalla manifestazione del consenso stesso) ovvero perché ritenga necessario effettuare gli ulteriori accertamenti e approfondimenti di cui al comma 2 della norma.

Strumentale all'intervento di semplificazione illustrato è il correttivo apportato alla norma "sostanziale" dell'art. 58 l. n. 689 del 1981, ove è collocata la previsione del consenso quale condizione essenziale per l'applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria. Il consenso diviene, dunque, uno dei presupposti la cui sussistenza il giudice può e deve valutare anche prima e a prescindere dall'attivazione del meccanismo di *sentencing* delineato dalla norma processuale.

Quindi si è intervenuti sull'articolo 545-bis c.p. riscrivendo la precedente formulazione: si prevede ora che la sostituzione della pena detentiva sia decisa immediatamente dal giudice. Solo nell'ipotesi in cui ciò non risulti possibile il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti ed acquisito il consenso dell'imputato, integra direttamente il dispositivo (a differenza che nella formulazione precedente che si basava invece sul meccanismo del *sentencing*, e veniva invece richiesta la necessità della fissazione di una apposita udienza entro 60 giorni). La nuova norma prescrive invece che la fissazione di una nuova udienza sia circoscritta alle sole ipotesi in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.

È utile riportare il dato normativo "vecchio" e "nuovo".

(Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, né da avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione

della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.)

1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

Il coordinamento con il rito cartolare in appello e con il concordato in appello.

L'intervento sull'art. 598-bis c.p.p. si è reso necessario per coordinare il c.d. meccanismo di cui all'art. 545-bis c.p.p. con il giudizio di appello, mediante la scansione dei termini entro i quali l'imputato può esprimere una valida manifestazione del consenso

In particolare, con l'incipit del comma 1-bis ("Fermo quanto previsto dall'art. 597") si è inteso rimarcare il principio, affermato dalle Sezioni Unite Penali (con la sentenza n. 12872 del 19/01/2017 (dep. 17/03/2017), Rv. 269125 – 01), secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione,

Si chiarisce, inoltre, che l'imputato può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva nelle memorie di cui al comma 1 e, all'ultimo periodo, che, in caso di differimento, anche l'udienza successiva procede in cartolare salvo diversa determinazione della corte.

Se la corte già disponesse degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato, potrà direttamente sostituire la pena detentiva, senza

necessariamente attivare il meccanismo di c.d. *sentencing*; se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa l'udienza senza la partecipazione delle parti, alla quale la corte integrerà o confermerà il dispositivo.

Invece, quando, pur essendo acquisito il consenso, la corte non potrà decidere immediatamente, verrà attivato il cd. meccanismo di *sentencing* come disciplinato al comma 1- *bis*.

Analogo intervento di coordinamento è stato effettuato *sull'articolo 599-bis c.p.p.*: la richiesta di concordato per applicazione di pena detentiva sostitutiva, deve essere necessariamente accompagnata dal preventivo espresso consenso dell'interessato, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.

Sull'esecuzione

Il correttivo è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di provvedere d'ufficio alla riduzione di un sesto, in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 442 c.p.p., così evitandosi una inutile attivazione di un procedimento di esecuzione su istanza di parte a fronte di una riduzione obbligatoria per legge.

Ancora la modifica si estende *sull'articolo 656 c.p.p.*, ampliando il contenuto necessario dell'ordine di esecuzione che deve ora anche contenere, in caso di processo svoltosi in assenza dell'imputato, specifica indicazione della possibilità di chiedere, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

Come detto, con la correzione *sull'articolo 676*, si inserisce un nuovo comma, il comma 3-bis, recante previsione della competenza del giudice dell'esecuzione a decidere, procedendo d'ufficio, in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis.

Sul punto pare utile ricordare Cassazione Penale, Sez. I, 21 dicembre 2023 (ud. 12 ottobre 2023), n. 51180 Presidente Boni, Relatore Siani. In tema di rito abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (art. 442, comma

2-bis, cod. proc. pen.), ha affermato che la riduzione spetta solo nel caso di «radicale mancanza dell'impugnazione» e non anche nel caso di rinuncia all'impugnazione già proposta.

L'inammissibilità della impugnazione, ci pare debba seguire la stessa soluzione.

avv. Renato Radice

